

## **2. REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' E L'ACCESSO AI LABORATORI DELL'ISTITUTO**

Art. 1- **I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico** all'inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di **uno o più docenti** dell'area interessata. Essi hanno il compito di proporre interventi di manutenzione, ripristino di materiali, sostituzioni di attrezzature e l'acquisto di apparecchiature e strumentazione.

Art. 2- **Il docente responsabile del laboratorio** prende in carico il materiale esistente nel laboratorio mediante sottoscrizione di apposito verbale, dopo averne constatato l'esistenza attraverso la ricognizione inventariale eseguita in concomitanza con l'assistente tecnico assegnato al laboratorio.

Art. 3- L'accesso e la permanenza nei laboratori è assicurata a tutte le classi il cui curriculum prevede l'utilizzo degli strumenti, macchine e attrezzature presenti nei laboratori. **La presenza degli alunni è consentita solo alla presenza del docente.**

Art.4- All'inizio dell'anno scolastico **il docente tecnico-pratico**, effettua a tutte le proprie classi, 1 ora di formazione/informazione relativa ai rischi connessi al laboratorio d'indirizzo di sua competenza, alle norme di sicurezza, all'obbligo e all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali prescritti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e al funzionamento didattico dei laboratori in quanto gli studenti in laboratorio sono equiparati **ai LAVORATORI** con gli stessi obblighi, diritti e doveri in materia di sicurezza.

Art. 5- **Gli studenti sono invitati a prendere visione delle norme di comportamento e delle procedure da adottare in caso di emergenza, della segnaletica esposta relativa alla sicurezza e ad osservare scrupolosamente i relativi divieti e/o relative prescrizioni. In caso di pericolo gli alunni devono lasciare il laboratorio rispettando le istruzioni ricevute e seguire il percorso previsto dal piano di evacuazione.**

Art. 6- Gli studenti **non possono** iniziare alcuna esercitazione se non hanno l'abbigliamento e gli accessori previsti dalle correnti norme antinfortunistiche (**D.P.I.**). La responsabilità del rispetto di tali norme è affidata al docente presente in laboratorio e all'assistente tecnico che devono adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano rispettate le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 7- **Il Docente** che entra in laboratorio con la propria classe, per condurre la prevista attività didattica, segnala la presenza della stessa **firmando l'apposito registro**. Oltre alla firma deve essere indicato l'orario di utilizzo, il tipo di esercitazione effettuata e gli eventuali episodi di malfunzionamento o rottura della strumentazione usata.

Art. 8- **E' vietato all'interno dei laboratori:**

- \* Predisporre gli zaini in modo tale da ostacolare le vie di uscita;
- \* Manomettere le apparecchiature, le strumentazioni e quant'altro presente;
- \* Manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza delle macchine o delle attrezzature;
- \* Manomettere i presidi di sicurezza e di soccorso;
- \* Effettuare esperimenti e lavorazioni non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e illustrati dall'insegnante;
- \* Svolgere le esercitazioni, ove previsto, senza indossare i D.P.I., specifici (tuta da lavoro, camice, occhiali, guanti ecc.);
- \* Manomettere i D.P.I. in carico ai laboratori e messi a disposizione degli alunni, i quali devono usarli e conservarli con le opportune precauzioni affinché siano sempre efficienti e funzionali;
- \* Cercare di far funzionare apparecchiature o macchine che non si conoscono;
- \* Toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione;

- \* Avvicinare a parti in movimento delle macchine indumenti o oggetti che possano rimanere incastrati, né tanto meno parti del corpo come mani o braccia;
- \* Installare e copiare software di qualsiasi genere;
- \* Modificare la configurazione dei computer o utilizzare programmi senza l'autorizzazione del docente;
- \* Imbrattare o danneggiare le strutture e gli arredi;
- \* Mangiare, bere, fumare;
- \* Fare scherzi di alcun genere;
- \* Correre, aprire e chiudere violentemente le porte;
- \* Sedersi o sdraiarsi sui banchi, banconi o tavoli da lavoro;
- \* Tenere in tasca forbici, attrezzi, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti;
- \* Abbandonare il posto di lavoro lasciando in funzione: apparecchiature o strumentazione elettrica, apparecchiature riscaldate a fiamma a gas, apparecchiature che utilizzano flussi di acqua per il raffreddamento;

Art. 9- I laboratori devono essere lasciati in **perfetto ordine**, onde consentire alle classi successive di trovare il laboratorio decorosamente idoneo all'attività didattica.

Art. 10- **Lo studente è responsabile** del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che adopera, **risponde personalmente di guasti, rotture e ammanchi** causati da provata incuria o da uso improprio.

Art. 11- Qualora è accertata la responsabilità dello studente, **in caso di danni** causati alle attrezzature scolastiche si procede alla irrogazione delle sanzioni ai sensi degli **art. 22, 23 e 24 del Regolamento d'Istituto** e relativo regolamento di Disciplina Interno (v. P.O.F).

Art. 12- L'assistente tecnico è tenuto a **controllare** la funzionalità e la qualità delle apparecchiature utilizzate dagli studenti. Al termine dell'esercitazione l'assistente tecnico riprende in consegna il materiale dagli studenti controllandone l'integrità.

Art. 13- **Il Docente responsabile** del laboratorio, anche su indicazione degli altri Docenti e degli assistenti tecnici, **segnala immediatamente all'Ufficio Tecnico i guasti** e le eventuali sottrazioni di apparecchiature.

Art. 14- **L'assistente tecnico** deve effettuare le **normali manutenzioni e riparazioni** delle apparecchiature come da specifico profilo professionale; deve inoltre provvedere a segnalare all'Ufficio tecnico e al Docente responsabile del laboratorio le apparecchiature che non possono essere riparate in Istituto.

Art. 15- **Gli assistenti tecnici** hanno il compito di **annotare** nell'apposita scheda di manutenzione **tutti i guasti e le relative riparazioni**. Ogni strumento, apparecchiatura o P.C. inventariato è corredato della propria scheda di manutenzione. Tutte le schede sono disponibili per le verifiche presso i rispettivi laboratori.

Art. 16- Durante le ore di esercitazione, gli **assistenti tecnici** devono essere presenti per **supportare l'insegnante nell'attività didattica** e per operare una fattiva sorveglianza, nonché il controllo delle apparecchiature utilizzate dagli studenti. L'eventuale assenza per motivi di servizio dell'assistente tecnico è tempestivamente resa nota ai docenti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Dott. Rita Coccia*